**Immigrazione.biz**
web site: http://www.immigrazione.biz
redazione@immigrazione.biz

# SCHEDA
## ELETTORALE
## PROPAGANDA ELETTORALE

***LE DOMANDE DI PROPAGANDA INDIRETTA PERVENUTE OLTRE IL 34° GIORNO (DALLA DATA DELLE ELEZIONI) DEVONO ESSERE ACCETTATE?***

## OSSERVAZIONI

Tra il 33° ed il 31° giorno antecedente la data della votazione, la Giunta Comunale deve soddisfare tre incombenze: stabilire e delimitare gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda da parte di partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale, compiere analoga operazione per le affissioni di propaganda da parte di coloro che, pur non partecipando alla consultazione, abbiano presentato apposita domanda, infine ripartire gli spazi in sezioni ed assegnare le singole sezioni agli aventi diritto, rispettivamente secondo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature e secondo l'ordine di presentazione delle domande. Qualora non siano state comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni, la Giunta Comunale provvede alla ripartizione degli spazi in sezioni ed all'assegnazione delle singole sezioni di spazio agli aventi titolo entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione *de qua*, sia per la propaganda diretta che per quella indiretta. A differenza dei partiti e dei gruppi politici direttamente coinvolti nella consultazione elettorale, titolari di diritto, salvo che si tratti di referendum, della sezione di spazio prevista dalla legge, coloro che non partecipano direttamente alla competizione elettorale devono produrre apposita istanza entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni; questo proposito, a noi sembra che tanto la *lettera* quanto la *ratio* dell'art. 5 della L. 212/1956, come sostituito dall'art. 3 della L. 130/1975, siano chiare nell'obbligare al differimento anche l'assegnazione degli spazi (*recte*: delle sezioni di spazio) per la propaganda indiretta.
Fondandosi (crediamo) sulla diversa formulazione delle norme di riferimento ["..abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni…": art. 4, 1° comma, della L. 212/1956, come sostituito dall'art. 3 della L. 130/1975; "…deve essere rivolta istanza alla giunta municipale entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione…": art. 52, 4° comma, della L. 352/1970], già da qualche anno il Ministero dell'Interno sottolineava che le istanze di partecipazione alla propaganda per i referendum, "preannunciate previamente, per via telegrafica, ai Comuni dai partiti o gruppi politici o dai delegati ovvero dai fiancheggiatori, dovranno essere considerate valide per quanto attiene al rispetto del termine previsto dalla vigente normativa, sempre che, prima che la Giunta Comunale si sia pronunciata al riguardo, le medesime siano state confermate anche per via telefax con la sottoscrizione autografa o l'originale delle istanze stesse sia stato prodotto ai Comuni con

sottoscrizione autografa" (Pref. Vicenza 18.8.2001 n. 3). L'interpretazione pare sia stata estesa, ora, alle altre consultazioni: per le politiche, si veda ad es. Pref. Cagliari 18 febbraio 2008 (riportando l'indirizzo ministeriale): "Si rammenta che le istanze stesse, preannunciate previamente per via telegrafica ai comuni dai "fiancheggiatori", sono da considerarsi pervenute in tempo utile allorquando, prima che la giunta comunale si sia pronunciata al riguardo, siano state confermate (anche via fax) con la sottoscrizione autografa o l'originale delle stesse sia presentato ai comuni con sottoscrizione autografa".

Scheda a cura di: **Rober Panozzo**
autore di saggi in materia di cittadinanza, anagrafe della popolazione, diritto di famiglia e immigrazione
*02/11/2008*